

Sentenza della Corte costituzionale n. 31/2015

Materia: sistema tributario.

Parametri invocati: articolo 8 commi 1 e 2, articolo 54 e articolo 56 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna), articolo 117, primo comma e secondo comma, lettere a), e) e q), articolo 119 della Costituzione.

Giudizio: legittimità costituzionale in via principale.

Ricorrente: Presidente del Consiglio dei ministri.

Oggetto: articolo 1, comma 1, della legge della Regione autonoma Sardegna 21 gennaio 2014, n. 7.

Esito: illegittimità costituzionale.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri ha proposto questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 1, della legge della Regione autonoma Sardegna 21 gennaio 2014, n. 7. La norma censurata prevede l'attribuzione alla Regione non solo delle imposte derivanti dai prodotti "consumati" nel territorio regionale, bensì anche quelle riscosse altrove, purché riferibili a prodotti fabbricati in Sardegna. Secondo il ricorrente, tale disposizione violerebbe quanto statuito dall'articolo 8, commi 1 e 2, dello Statuto speciale per la Sardegna, in quanto il fatto generatore dell'accisa (produzione od importazione dei prodotti sottoposti al tributo) non risulterebbe sufficiente da solo a quantificare concretamente l'entità della pretesa tributaria, che dipenderebbe dall'impiego degli stessi prodotti nel luogo di effettivo consumo. La norma statutaria richiamata, infatti, pone come criterio la "percezione" nella Regione, ossia la condizione di esigibilità, che per le accise avviene nel momento dell'immissione in consumo. Al contrario, la norma impugnata richiama le imposte "generate" sul territorio regionale, ponendosi, così, in contrasto con lo Statuto. Il ricorrente rileva, altresì, la violazione dell'articolo 54 dello Statuto che prevede che il titolo III del medesimo Statuto, dedicato alla materia finanziaria, può essere modificato solo da una fonte di pari grado o da legge ordinaria dello Stato, secondo la procedura concordata Governo-Regione, e non da una semplice legge regionale. Inoltre, nel caso in cui la norma impugnata fosse ritenuta di attuazione statutaria, questa violerebbe l'articolo 56 dello Statuto che prevede per le disposizioni attuative la necessaria adozione di un apposito decreto legislativo, su proposta di una Commissione paritetica designata dallo Stato e dalla Regione autonoma Sardegna. Infine, la difesa erariale rileva come la norma censurata, creando un'anomala figura di accisa imponibile a prescindere dall'immissione al consumo, derogherebbe all'applicazione delle disposizioni europee con una diversa ripartizione del gettito. Da ciò deriverebbe la violazione degli articoli 117, primo e secondo comma, lettere a), e) e q), Cost., nonché dell'articolo 119, primo e secondo comma, Cost., in quanto attribuirebbe alla Regione una quota di tutte le accise potenzialmente riconducibili ai prodotti fabbricati nel territorio regionale, pur se destinati ad essere immessi in consumo fuori di esso. La Corte, dopo una breve premessa sul quadro normativo di riferimento, afferma che la fattispecie tributaria può dirsi "matura" solo quando giunge a perfezionamento e l'imposta diviene quindi liquida ed esigibile; nel caso delle accise i momenti della liquidazione e della conseguente esigibilità del tributo coincidono con quello

dell'immissione in consumo dei beni. Da ciò consegue che l'articolo 1, comma 1, della l.r. 7/2014, stabilendo che tra le entrate spettanti alla Regione rientrano *“le imposte di fabbricazione su tutti i prodotti che ne siano gravati generate nel territorio regionale anche se riscosse nel restante territorio dello Stato”*, contrasta con l'articolo 8 dello Statuto che limita alle accise riscosse nel territorio regionale quelle su cui calcolare il riparto, a prescindere dal luogo in cui i prodotti sono fabbricati. Per tale motivo la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 1, della predetta legge regionale.